

# N° 8/2022 RACCOLTA GENERALE DIRETTIVE <sup>1</sup>

PROT. N° 1483/2022.U.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Via Carlo Poma, 13 - via Conciliazione, 77 - 46100 Mantova

telefono 0376/3391 - fax 0376/328268

mail : [procura.mantova@giustizia.it](mailto:procura.mantova@giustizia.it) PEC: [prot.procura.mantova@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.mantova@giustiziacert.it)

## DIRETTIVA

### D.Lvo n.150 del 10/10/2022

#### Direttiva n.2 - ampliamento dei reati procedibili a querela -

##### Applicazione retroattiva come norma più favorevole, salvo sia intervenuto il giudicato

In data 30/12/2022 entra in vigore<sup>1</sup> il D. Lgs n.150 del 10/10/2022 "Attuazione della legge 27 settembre 2021 n.134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari <sup>2</sup>".

Il D. Lgs n.150/2022 amplia l'elenco dei reati procedibili a querela: la nuova regola della procedibilità a querela è operativa dall'entrata in vigore del D.Lgs n.150 ( 30-12-2022), però trattandosi di una modifica di favore si applicherà retroattivamente anche ai reati commessi prima del 30/12/22 ai sensi dell'art.2 comma 4 c.p. ( natura mista, processuale e sostanziale, della querela che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità) salvo che sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (cfr. la giurisprudenza della Suprema Corte intervenuta per analoghe situazioni di modifica della procedibilità : Cass S.U. n.40150/2018, Cass. Sez 1 n.1628/2019).

L'art.85 D.Lgs n.150/2022 contiene la disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità suddetto prevedendo che per reati commessi prima dell'entrata in

<sup>1</sup> il D. Lgs n.150/2022 doveva entrare in vigore il 1/11/22, ma con D.L. 31/10/2022 n.162 è stata disposta l'entrata in vigore il 30/12/22 ( art. 99 bis aggiunto al D. Lgs n.150/22).

<sup>2</sup> La riforma del sistema penale, di cui alla legge delega n.134/2021, si pone tra gli obiettivi la riduzione al 2026 del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio e prevede modifiche al sistema sanzionatorio e al processo penale, nonché introduce norme su giustizia riparativa.

vigore del D. Lgs n.150/22 ( ossia commessi fino a tutto il 29/12/2022) e che sono divenuti perseguibili a querela, se il procedimento penale non sia stato ancora iscritto l'ordinario termine di tre mesi per proporre querela decorre dall'entrata in vigore del D.Lgs n.150/2022 ( ossia dal 30/12/22);

se invece il procedimento penale è già stato iscritto prima della data di entrata in vigore del D. Lgs n.150/2022 ( ossia prima del 30/12/22), l'autorità giudiziaria – e quindi il pubblico ministero in fase di indagini preliminari tramite la segreteria, il giudice in fase di udienza preliminare o fase dibattimentale tramite la cancelleria – ha il compito di informare la persona offesa, anche se necessario facendo ogni utile ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare il diritto di querela ed il termine per la sua proposizione decorre dal giorno in cui è stata informata.

Se la querela non viene presentata entro i termini ( o anche se viene formalizzata rinuncia da parte della persona offesa), sarà pronunciata sentenza di non doversi procedere o, se si è in fase di indagini preliminari, vi sarà archiviazione per improcedibilità.

Si ricorda che la giurisprudenza della Suprema Corte, per analoghe pregresse discipline, ha ritenuto che l'avviso alla persona offesa da parte dell'A.G. della pendenza del procedimento penale ( da cui partirebbe il termine di tre mesi per proporre querela), non debba essere effettuato quando il diritto di querela sia stato già formalmente esercitato oppure quando l'offeso abbia già rinunciato formalmente al diritto di proporre querela o quanto è già intervenuta una causa di estinzione del reato o quando la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile.

### **Reati che divengono procedibili a querela**

1) Il reato di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) è ora procedibile a querela<sup>3</sup> anche se la malattia supera i venti giorni (ma non se supera i 40 giorni poiché in tal caso il reato rimane procedibile d'ufficio in forza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 583 c.p.).

Restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi ( comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime (art.583 c.p.); nonché sono procedibili d'ufficio tutte le altre fattispecie aggravate finora già previste (artt. 61 n.11 octies c.p. e art.585 c.p.), ad eccezione di

---

<sup>3</sup> all'articolo 582: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11 -octies ), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità».

quelle indicate nell'art. 577, comma 1, n.1. e comma 2, c.p.), ovvero l'ipotesi del fatto lesivo superiore a 20 giorni commesso contro persona incapace, per età o infermità.

Riassumendo la procedibilità d'ufficio rimane quindi per i quattro casi seguenti:

- quando ricorre l'aggravante ex art. 61 n. 11 octies c.p. e cioè quando le lesioni siano arrecate in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività: in tal caso si procede d'ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (e ovviamente anche per lesioni di maggiore durata);
- quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 583 c.p. (norma per la quale la regola della procedibilità d'ufficio è rimasta invariata);
- quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall'art. 585 c.p.: in tal caso si procede d'ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (e ovviamente anche per lesioni di maggiore durata); vi fanno tuttavia eccezione le due ipotesi seguenti, nelle quali invece è stabilita la procedibilità a querela, sempre che la durata della malattia non superi i quaranta giorni:

l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (prima ipotesi);

l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (seconda ipotesi);

- infine, quando le lesioni superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità, si procede d'ufficio; se invece le lesioni non superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità si procede invece a querela – la quale in tal caso va presentata, a seconda delle ipotesi concrete, applicando correttamente gli artt. da 120 a 126 c.p. (articoli non modificati dalla riforma) –;

2) Il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), in cui la procedibilità è ora a querela a meno che non ricorra taluna delle aggravanti previste dall'art. 590 bis c.p. – e cioè quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime essendo in stato di ebbrezza alcolica o di

alterazione da stupefacenti, ovvero quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime commettendo una delle gravi infrazioni stradali descritte nella norma<sup>4</sup> ;

3) il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p. primo comma), in cui la procedibilità è a querela<sup>5</sup>, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità; rimane invece ferma la procedibilità d'ufficio se sono presenti le aggravanti indicate nei commi successivi dell'art. 605 c.p.:

4) il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), in cui la procedibilità è a querela<sup>6</sup>, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero a meno che ricorrano le circostanze indicate dall'art. 339 c.p. (nel testo di quest'ultima norma vigente dal 15.6.2019);

5) il reato di minaccia (art. 612 c.p.), in cui la procedibilità d'ufficio<sup>7</sup>, finora limitata al solo caso della ricorrenza delle circostanze indicate dall'art. 339 c.p. (come risultava dal testo dell'art. 612 c.p. modificato da ultimo nell'aprile 2018), viene ampliata anche ad altri due casi: quello in cui la minaccia è grave ed inoltre ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva e quello in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità; per effetto di tale modifica, è stata eliminata la menzione della minaccia grave nell'art. 623 ter c.p., norma che rimane in vigore per tutti gli altri casi ivi contemplati;

6) il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) in cui la procedibilità è a querela<sup>8</sup>, tranne che nei due casi seguenti, in cui si procede d'ufficio: se il fatto è commesso con violenza alle persone ovvero

---

<sup>4</sup> all'articolo 590 -bis , dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»;

<sup>5</sup> all'articolo 605, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»

<sup>6</sup> all'articolo 610, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»;

<sup>7</sup> all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”

<sup>8</sup> all'articolo 614: 1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;

se il colpevole è palesemente armato; se il fatto è commesso con violenza sulle cose in danno di persona offesa incapace per età o per infermità;

7) tutti i casi di furto aggravato previsti dagli articoli 624 e 625 c.p., con la distinzione che si farà a proposito del n. 7 dell'art. 625 c.p. e con l'eccezione rappresentata dal n. 7 bis, sono ora procedibili a querela<sup>9</sup>: pertanto ove ricorra una qualsiasi delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p. o dall'art. 625 c.p. (a parte il n. 7 e il n. 7 bis), il reato è procedibile a querela.

Si segnala che :

- sia il furto in abitazione o nelle appartenenze di abitazione che il furto con strappo rimangono procedibili d'ufficio, essendo previsti non dall'art. 624 c.p. ma dall'art. 624 bis c.p.;
- rimane procedibile d'ufficio il furto aggravato dall'art. 625 n. 7 bis c.p., e cioè il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
- per il furto aggravato dall'art. 625 n. 7 c.p. va fatta una distinzione: diviene procedibile a querela il fatto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, per necessità o per consuetudine o per destinazione; rimane invece procedibile d'ufficio il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) la turbativa violenta del possesso di cose immobili prevista dall'art. 634 c.p. è procedibile a querela<sup>10</sup>, tranne il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, nel cui caso si procede d'ufficio;

---

<sup>9</sup> all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis ).»;

<sup>10</sup> all'articolo 634: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»



9) il danneggiamento previsto dall'art. 635 primo comma c.p. è procedibile a querela<sup>11</sup>, ad eccezione dei seguenti due casi ove rimane la procedibilità d'ufficio: quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità e quando il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ex art. 331 c.p. ;

10) la truffa prevista dall'art. 640 c.p.<sup>12</sup>, la procedibilità a querela permane anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p.;

11) la frode informatica prevista dall'art. 640 ter c.p.<sup>13</sup> (reato per cui è prevista la competenza della Procura distrettuale), in cui la procedibilità a querela è stabilita anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p., mentre in tutti gli altri casi aggravati descritti dalla norma permane la procedibilità d'ufficio;

12) si segnala che ai sensi dell'art. 649 bis c.p. i reati di truffa di cui all'art. 640 c.p., di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p. e di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., normalmente procedibili a querela, rimangono procedibili d'ufficio se ricorrono aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità<sup>14</sup>;

13) è introdotta la procedibilità a querela per la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p. primo comma<sup>15</sup>: tuttavia se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, permane la procedibilità d'ufficio; rimane procedibile d'ufficio la contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. secondo comma;

---

<sup>11</sup> all'articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»;

<sup>12</sup> all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse;

<sup>13</sup> all'articolo 640 -ter , quarto comma, c.p. le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;

<sup>14</sup> all'articolo 649 -bis , primo comma, c.p. dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse;

<sup>15</sup> all'articolo 659, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;

14) è introdotta la procedibilità a querela per la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.<sup>16</sup>, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, nel cui caso permane la procedibilità d'ufficio.

### **Indicazioni per la attività di polizia giudiziaria**

Come ricordato sopra, le norme che fanno diventare a la procedibilità a querela hanno effetti penali di favore, per cui si applicano sin dal momento della loro entrata in vigore – e dunque a partire dal 30.12.2022 – anche ai reati anteriormente commessi e il legislatore ha anche previsto (art. 85 del D. Lgs n.150/2022) l'interpello della persona offesa da parte del giudice o del pubblico ministero – a seconda della fase processuale in cui si trova il procedimento – per accertare la volontà di querela rispetto ai fatti contestati nei procedimenti penali già avviati e divenuti ora procedibili a querela.

La polizia giudiziaria per i fatti oggetto di indagine interpellierà la persona offesa rispetto ai fatti reato divenuti ora procedibili a querela commessi in data anteriore al 30/12/2022, in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o nei casi in cui il pubblico ministero emetta apposita delega in tal senso.

Per quanto concerne i reati commessi a partire dal 30/12/2022 la polizia giudiziaria svolgerà con immediatezza due distinti accertamenti:

il primo è l'identificazione della persona legittimata a proporre querela (accertamento che potrebbe non essere agevole quando il soggetto leso sia una società o una persona giuridica in quanto occorre individuare con esattezza il soggetto che ha il potere giuridico di sporgere querela);

il secondo è la verifica se il soggetto leso e legittimato a proporre querela intenda o meno presentare la querela.

Va tenuto presente che la persona offesa, informata dai verbalizzanti del fatto che ha il termine di tre mesi per decidere se proporre querela, potrebbe anche ritenere di non voler esprimersi immediatamente, preferendo prendersi del tempo e riflettere sul da farsi: in questi casi, in difetto di presentazione immediata di querela, per l'intero catalogo dei nuovi reati divenuti procedibili a querela la polizia giudiziaria non può procedere all'arresto in flagranza; per lo stesso motivo della mancanza di condizione di procedibilità non sarà possibile nemmeno richiedere misure cautelari.

Si raccomanda in proposito la diligente applicazione dell'art. 380 c.p.p. terzo comma e dell'art. 381 c.p.p. terzo comma, disposizioni che non sono state modificate dalla riforma in

---

<sup>16</sup> all'articolo 660: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.».



commento e in base alle quali se si tratta di delitti perseguibili a querela, l'arresto in flagranza è eseguito ( se l'arresto è obbligatorio) e può essere eseguito ( se l'arresto è facoltativo) se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Al pari ne consegue che dal 30/12/2022 in poi non può venire operato nemmeno un fermo ex art. 384 c.p.p., se il reato astrattamente compatibile con tale misura restrittiva sia divenuto procedibile a querela e questa non risulti essere stata efficacemente presentata.

Si ricorda che alla persona offesa, sia essa o meno querelante, deve venire fatto espressamente presente dalla polizia giudiziaria quanto segue:

- la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche informatico (art. 90 c.p.p. comma 1 bis, introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022);
- la persona offesa ha gli obblighi e le facoltà indicati dall'art. 90 bis c.p.p. comma 1 (nel testo introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022); oltre agli avvisi che sinora la polizia giudiziaria dava alla persona offesa, in base all'art. 90 bis c.p.p. occorre quindi dare anche i seguenti ulteriori avvisi:
  - il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (nuova lettera a-bis dell'art. 90 bis c.p.p.);
  - il querelante ha facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente (nuova lettera a-ter dell'art. 90 bis c.p.p.);
  - il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione (nuova lettera a-quater dell'art. 90 bis c.p.p.);
  - ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante nel domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente (nuova lettera a- quinquies dell'art. 90 bis c.p.p.);



- la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera n- bis dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la persona offesa ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (nuova lettera p- bis dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera p- ter dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la vittima del reato, e cioè la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, deve venire informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa (art. 90 bis.l c.p.p., introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022);
- all'atto di presentazione della querela, alla persona offesa devono venire applicate le nuove disposizioni sul domicilio del querelante (art. 153 bis c.p.p., introdotto dall'art. 10 D. Lv. 150/2022);
- infine, se la persona offesa viene sentita dalla polizia giudiziaria, deve essere avvisata del diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni da lei rese siano documentate mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 351 c.p.p. comma 1 quater, introdotto dall'art. 17 D. Lv. 150/2022); analoghe norme sulle necessaria riproduzione fonografica o audiovisiva sono indicate dai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'art. 357 c.p.p., introdotti dal medesimo art. 17, per quanto concerne i seguenti tre casi:
  - indagini su taluno dei delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.: si deve procedere mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357 comma 3 bis);
  - espressa richiesta della persona informata sui fatti, sentita ex art. 351 c.p.p.: si deve procedere mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357 comma 3 bis);
  - audizione di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità: si deve procedere a pena di inutilizzabilità mediante riproduzione

audiovisiva o fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sempre che sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357 comma 3 ter);

- in tali casi, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

### **Riserva di ulteriori precisazioni e norme di dettaglio**

Si riserva la emissione di ulteriori precisazioni e norme di dettaglio all'esito di eventuali modifiche normative o disposizioni transitorie .

Si comunichi ai Magistrati, al personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria, alle Forze dell'ordine sul territorio, al CED.

Si comunichi al Sig. Procuratore Generale di Brescia, al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Mantova, 16/11/2022

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

*Manuela Fasolato*

m-dg		
02/005002102 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MANTOVA		
N. <i>473/2022 Prot. aut.</i>		
16 NOV. 2022		
UOR	CC	BUO
Funzione	Macchinista	Amivita
<b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>		
<i>Dott. Gaetano Favia</i>		